



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FALANGA, GIOVANARDI, MUSSOLINI, RAZZI, DE SIANO, CARDIELLO, IURLARO, PERRONE, Eva LONGO, MILO, FASANO, SIBILIA, VILLARI, SCOMA, ARACRI, COMPAGNA, BOCCA, BARANI, MALAN, MAZZONI, TORRISI, CARIDI, VICECONTE, ALBERTINI, MINZOLINI, Giuseppe ESPOSITO, GUALDANI, MANDELLI e D’ASCOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2014

Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell’attività di impresa

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai diffusa l'opinione che l'istituto del controllo giudiziario possa funzionare da adeguato strumento per consentire la prosecuzione dell'attività di impresa nei casi in cui le aziende vengano raggiunte da interdittiva prefettizia, garantendo così nel contempo il prevalente interesse alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica.

Si tratterebbe di una decisiva innovazione delle disposizioni del procedimento di prevenzione che non solo è in grado di bilanciare e equilibrare le innegabili esigenze garantiste con la sicurezza del contesto complessivo delle attività economiche, ma di offrire un rilevante sviluppo alla tutela e alla protezione delle attività economiche di diritto pubblico. La paralisi che può colpire le procedure ad evidenza pubblica cui abbiano preso parte con successo soggetti poi colpiti da misure interdittive o che si trovino a veder sospesa la propria piena capacità ad essere parte di contratti con le amministrazioni, sia in sede di esecuzione che di stipula e aggiudicazione, rischia infatti di minare la certezza e la tempestività dell'azione pubblica degli enti territoriali.

Di qui l'intento di introdurre puntuali ma significative modifiche a varie disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così da rendere effettiva la tutela dell'attività d'impresa, pur mantenendo alta la soglia dei controlli e dei rimedi contro le infiltrazioni mafiose nelle attività economiche e nei rapporti con i soggetti di diritto pubblico.

In particolare, l'innovazione che si propone consiste sia nella previsione dell'obbligo di previa audizione della parte interessata da parte del prefetto, antecedentemente all'emissione di eventuali provvedimenti interdittivi, sia nella puntuale regolamentazione - quanto a procedure e presupposti - della valutazione prefettizia delle istanze di aggiornamento delle misure interdittive.

Da ultimo, rileva precisare che le modifiche proposte con il disegno di legge in titolo sono ispirate alla relazione della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata, istituita con decreto ministeriale 10 giugno 2013 e presieduta dal professor Giovanni Fiandaca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivanti da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti ai sensi del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. L'effetto sospensivo o di divieto di cui al secondo periodo non può comunque determinarsi senza che all'interessato sia concesso di prendere conoscenza del fascicolo e della documentazione del procedimento di prevenzione, rendere dichiarazioni avanti al giudice competente e produrre memorie a difesa».

Art. 2.

1. All'articolo 91 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«*5-bis.* Il prefetto è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'interdittiva su istanza motivata dell'interessato, entro lo stesso termine, comprensivo dell'eventuale proroga, previsto dal comma 4 dell'articolo 88. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di integrazione documentale.

5-ter. Qualora l'istanza di cui al comma *5-bis* prospetti misure organizzative adottate dall'istante allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, anche ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che possono eventualmente incidere sull'esito dell'aggiornamento, il prefetto può altresì disporre, avvalendosi ove occorra dei gruppi interforze di cui al comma 1 dell'articolo 93 del presente codice, accessi e accertamenti presso l'impresa interessata, volti a verificare l'idoneità e l'effettività delle predette misure organizzative, e, ove necessario, comunica senza ritardo all'istante la proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 88 estendibile a sessanta giorni. Il prefetto mantiene il suddetto potere di accesso e di accertamento sulle misure organizzative anche a seguito dell'esito favorevole dell'istanza di aggiornamento.

5-quater. Il prefetto, comunicandone l'esito all'interessato, provvede d'ufficio all'aggiornamento con immediatezza ove vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed in ogni caso entro due anni dalla data di emissione dell'interdittiva o dalla

data dell'ultimo aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte, confermativo dell'interdittiva medesima».

Art. 3.

1. All'articolo 93 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: «eventuale» è soppressa;

b) al comma 7, le parole: «, ove lo ritenga utile» sono soppresse.

